




**UNIONE
EUROPEA**



Regione Lombardia

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006)

Regolamento (CE) 1260/1999

IV BANDO

MISURA 3.1

“Valorizzazione e fruibilità sostenibili delle aree protette”

**Approvato con decreto del Direttore Generale Qualità dell’Ambiente
n. 5194 del 12 maggio 2006**

Pubblicato sul B.U.R.L. del 22 maggio 2006 - Serie ordinaria al n. 21

Indice

1. Obiettivi della Misura
2. Dotazione finanziaria
3. Responsabile della Misura
4. Soggetti beneficiari
5. Localizzazione degli interventi
6. Tipologie di intervento ammissibili
7. Condizioni di ammissibilità
8. Spese ammissibili
9. Termine e modalità di presentazione delle domande
10. Documentazione da allegare alle domande
11. Procedura di verifica istruttoria, valutazione delle domande e criteri di selezione
12. Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario
13. Contratto relativo all'aiuto finanziario
14. Modalità di erogazione
15. Rendicontazione delle spese sostenute
16. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
17. Rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato
18. Varianti
19. Obblighi dei soggetti beneficiari
20. Revoca
21. Rinuncia
22. Controlli
23. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
24. Pubblicizzazione dell'aiuto finanziario
25. Pubblicazione e informazioni
26. Disposizioni finali

Allegati:

- ~~/~~ Modello A di domanda
- ~~/~~ Scheda 1: ricognizione degli atti amministrativi
- ~~/~~ Scheda 2: quadro economico
- ~~/~~ Scheda 3: indicatori di realizzazione e di risultato

In attuazione della Misura 3.1 *“Valorizzazione e fruibilità sostenibili delle aree protette”* la Regione Lombardia ha approvato il seguente

IV BANDO

per la presentazione delle domande di aiuto finanziario secondo le modalità previste dal Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - ex Regolamento (CE) 1260/1999 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 e, per la riprogrammazione di metà periodo, con Decisione n. C (2004) 4592 del 19 novembre 2004 (di seguito “Doc.U.P.”).

Il presente Bando specifica e integra le prescrizioni contenute nel Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

1. Obiettivi della Misura

La Misura promuove infrastrutture pubbliche ad utilizzazione collettiva, prevedendo la candidatura di soluzioni progettuali a premialità diversificata, funzionali alla qualificazione ambientale, al recupero di dotazioni locali e allo sviluppo di attive forme di partecipazione sociale.

A tal fine la Misura persegue anche l'integrazione degli obiettivi della tutela ambientale con la implementazione di attività compatibilizzate e a carattere intersettoriale, in grado di favorire la rispettosa fruizione delle risorse territoriali secondo principi di sostenibilità, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad € 4.209.023,00, di cui € 3.491.455,00 destinati agli interventi da realizzarsi in aree Obiettivo 2 e, a seguito della integrazione regionale delle dotazioni finanziarie del Programma, € 717.568,00 destinati agli interventi da realizzarsi in aree a Sostegno transitorio.

Tale dotazione potrà essere incrementata:

- dalle economie di spesa accertate e derivate dai tre precedenti bandi attuativi della Misura;
- dalle risorse finanziarie che saranno eventualmente rese disponibili dal bilancio regionale entro l'emanazione del provvedimento di assegnazione degli aiuti finanziari in attuazione del presente bando.

3. Responsabile della Misura

Responsabile della Misura è il dirigente *pro tempore* della Unità Organizzativa Riduzione emissioni in atmosfera e sostenibilità ambientale – Direzione Generale Qualità dell'Ambiente.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- Enti gestori di area protetta;
- Province;
- Comunità Montane;
- Enti Locali nelle forme associative previste dal Titolo II, capo V del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- Comuni.

5. Localizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere localizzati in Comuni compresi nelle aree Obiettivo 2 o nelle aree a Sostegno transitorio della Lombardia, elencati all'allegato 3 del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 22 novembre 2005 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 8/2169 del 22 marzo 2006 (*DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Complemento di Programmazione approvato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 22 novembre 2005. Aggiornamento del piano finanziario di cui alla d.g.r. n. 7/21193 del 24 marzo 2005*) e ricadere all'interno di:

- Parchi nazionali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e successive modifiche e integrazioni;
- Aree protette istituite o riconosciute ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*) e successive modifiche e integrazioni (parchi naturali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale);
- Aree di rilevanza ambientale di cui all'allegato A-d della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle linee di intervento 3, 4, 5, 6 e 8 di cui ai successivi punti 6 e 11;
- Siti Natura 2000 individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

6. Tipologie di intervento ammissibili

Ciascuna proposta progettuale può essere candidata in una delle seguenti linee di intervento:

Linea di intervento 1 “*Realizzazione di osservatori floristici o faunistici in spazio aperto, funzionali allo sviluppo e all'integrazione con attività didattiche, culturali, turistiche*”.

Linea di intervento 2 “*Miglioramento della qualità ambientale in alta quota*”.

Linea di intervento 3 “*Recupero della funzionalità ecologica e ambientale di siti degradati da attività antropiche*”.

Linea di intervento 4 “*Qualificazione e diffusione di elementi a valenza scenica di carattere naturalistico, funzionali alla connessione ecologica, alla salvaguardia e ricomposizione paesaggistica, al recupero di funzioni idrogeologiche*”.

Linea di intervento 5 “*Conservazione degli ecosistemi per la tutela dei livelli di biodiversità*”.

Linea di intervento 6 “*Riqualificazione di tracciati sentieristici pre-esistenti, anche integrata al recupero di manufatti funzionali alla fruizione ambientale, culturale e alle attività escursionistiche*”.

Linea di intervento 7 “*Recupero del patrimonio edilizio storico-culturale nel rispetto dei caratteri identitari e paesaggistici esistenti*”.

Linea di intervento 8 “*Supporto alla realizzazione di infrastrutture e alla implementazione di servizi per la mobilità sostenibile*”.

7. Condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto, anche di una sola delle condizioni di ammissibilità sotto elencate, determinerà l'esclusione della proposta progettuale candidata dalla fase di valutazione di cui al successivo punto 11 del presente Bando.

Sono condizioni di ammissibilità delle domande:

- a) la coerenza con gli obiettivi della Misura richiamati al punto 1 del Bando;
- b) l'appartenenza del proponente ad una delle categorie di soggetti beneficiari di cui al punto 4;
- c) la localizzazione dell'intervento in area ammissibile ai benefici di cui al precedente punto 5;
- d) la compatibilità della proposta progettuale con il rischio idrogeologico e idraulico e con le previsioni di strumenti pianificatori a valenza territoriale e urbanistica, da attuare mediante dichiarazione dell'organo competente del soggetto richiedente.

In particolare, la dichiarazione di compatibilità deve essere conforme alle risultanze dello studio geologico redatto in base ai criteri attuativi di applicazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (*Legge per il governo del territorio*), di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/1566 del 22 dicembre 2005 (*Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12*), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 gennaio 2006 – 3° Supplemento Straordinario al n. 3 - e/o al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Po (PAI).

Nei casi in cui il Comune interessato non risulti dotato di tale studio, è richiesta una relazione geologica e/o idraulica che attesti la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio idrogeologico e/o idraulico esistente, da valutare positivamente da parte dell'autorità competente. La relazione non deve essere presentata nel caso di progettualità soggette a valutazione di impatto ambientale o a procedura di verifica, oltre che per i progetti sottoposti alle decisioni di una conferenza di servizi;

- e) la presentazione di progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “*Legge quadro in materia di lavori pubblici*” e successive modifiche e integrazioni e al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109*”, comprendente i documenti tecnici indicati all'art. 25 del D.P.R. n. 555/1999 e accompagnato da:
 - atto deliberativo dell'Ente di approvazione del progetto definitivo;
 - dichiarazione di proprietà e/o disponibilità delle aree o dei beni immobili oggetto di intervento.

Nei cinque anni successivi al collaudo, le aree o i beni immobili relativi agli interventi assistiti dall'aiuto finanziario non potranno comunque essere ceduti o alienati e dovranno mantenere la destinazione d'uso prevista dalla proposta progettuale;

- f) la descrizione della destinazione e delle modalità di gestione previste per l'intervento proposto;

- g) se il soggetto beneficiario è diverso dall'ente gestore, il parere favorevole alla proposta progettuale dell'ente gestore dell'area protetta territorialmente interessata, rilasciato in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del parco regionale, o della disciplina del parco naturale, o del relativo piano gestionale e/o di interventi, oltre che in coerenza con gli obiettivi e le tipologie di intervento promosse dalla Misura. Nel caso di assenza di strumenti pianificatori e/o gestionali dell'area protetta, il parere dovrà essere rilasciato sulla base della normativa vigente di riferimento;
- h) l'analisi costi-benefici per progetti di valore complessivo compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro, in conformità all'allegato B della deliberazione CIPE n. 106 del 30 giugno 1999.

8. Spese ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese:

- a) prestazioni professionali per la realizzazione di studi e analisi;
- b) spese tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudi, piani per la sicurezza nei cantieri, indagini e relazioni di compatibilità idrogeologica e/o idraulica, etc.), riconosciute nel limite massimo dell'8% (otto per cento), più I.V.A., del valore delle opere aggiudicate ritenute ammissibili;
- c) interventi di qualificazione ambientale e recupero funzionale;
- d) ristrutturazione di strutture/edifici direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- e) opere civili e impiantistiche;
- f) esecuzione di opere di urbanizzazione primaria se necessarie alla realizzazione del progetto;
- g) acquisto di materiale biologico vivente;
- h) acquisto di software e hardware;
- i) progettazione e realizzazione di campagne informative e/o pubblicazione di materiale informativo;
- j) I.V.A., solo se la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario;
- k) quota imprevisti di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 554/1999, riconosciuta nel limite massimo del 5% (cinque per cento), più I.V.A., dei lavori a base d'appalto ed utilizzabile esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili.

La percentuale massima ammissibile per le spese tecniche (lettera b) e per gli imprevisti (lettera k) sarà rideterminata dopo l'appalto sulla base del valore delle opere aggiudicate.

Sono escluse le spese relative agli arredi, materiali di consumo, contratti di manutenzione e/o di gestione, acquisto di mezzi mobili, acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui si trovano), realizzazioni e/o manutenzioni stradali, acquisto di terreni non edificati, nonché le spese di registrazione dei contratti relativi all'aiuto finanziario stipulati con Finlombarda S.p.A. e di cui al successivo punto 13.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 12 aprile 2005 (ovvero dal giorno successivo alla data di scadenza del terzo Bando di attuazione della Misura 3.1, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 gennaio 2005 – Serie Ordinaria al n. 2), fino alla chiusura dei singoli progetti e non oltre il 31 ottobre 2007 per le aree a Sostegno transitorio e il 31 ottobre 2008 per le aree Obiettivo 2.

Tali date costituiscono il limite temporale per l'emissione dei mandati di pagamento.

Per tutto quanto non previsto si fa inoltre rimando alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003 (G.U.C.E. serie L 72 dell'11 marzo 2004).

9. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dai soggetti beneficiari utilizzando il Modello A di domanda allegato al presente Bando e corredato dalla documentazione richiesta, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente Bando. Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande devono essere presentate in originale e sottoscritte dal legale rappresentante.

Le domande devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Via Taramelli, 20 – 20124 Milano.

Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo presso l'indirizzo sopra riportato o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), che ne attesterà il ricevimento.

Le domande ricevute oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

“Domanda – Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006) – Misura 3.1 “ *Valorizzazione e fruibilità sostenibili delle aree protette* ”.

10. Documentazione da allegare alle domande

Oltre al rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 7, le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) atto amministrativo dell'organo competente del soggetto richiedente che:
 - approva la proposta di intervento;
 - autorizza a presentare la domanda ed impegna alla restituzione delle somme concesse a titolo di finanziamento, evidenziando i relativi mezzi di copertura;
- b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nei casi in cui l'onere I.V.A. non sia recuperabile da parte del soggetto richiedente;
- c) convenzione e/o contratto di servizio che disciplina la gestione dell'eventuale servizio pubblico affidato dal soggetto richiedente;
- d) dichiarazione di non aver ricevuto, per l'intervento per cui si presenta la domanda, altri contributi comunitari, nazionali o regionali e di contestuale impegno del soggetto richiedente alla copertura finanziaria, con risorse economiche proprie, della quota di spese non ammesse all'aiuto finanziario;
- e) dichiarazione di proprietà e/o disponibilità, in forza di un diritto reale, delle aree o del bene oggetto di intervento (specificare il/i titoli);

- f) cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 recante la localizzazione dell'intervento rispetto alla perimetrazione delle aree di cui al precedente punto 5;
- g) scheda di ricognizione degli atti amministrativi (scheda n. 1 allegata al modulo di domanda);
- h) scheda del quadro economico (scheda n. 2 allegata al modulo di domanda);
- i) scheda degli indicatori di realizzazione e di risultato (scheda n. 3 allegata al modulo di domanda);
- j) cronoprogramma delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa (dimensione max UNI A3);
- k) dichiarazione se l'intervento candidato è generatore di entrate nette ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999. Per le linee di intervento 1, 7 e 8 di cui al punto 6 e 11 del Bando dovrà essere altresì verificato, ai fini della eventuale applicazione dell'art. 29, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999, che le entrate siano/non siano entrate nette consistenti utilizzando le indicazioni applicative approvate con decreto del Dirigente della Struttura Attuazione politiche comunitarie n. 9528 del 7 giugno 2004, pubblicato sul B.U.R.L. del 14 giugno 2004 – Serie ordinaria al n. 25 (*Nota metodologica e foglio di calcolo pubblicati anche alla voce "Documenti" del sito <http://www.obiettivo2.regione.lombardia.it>*);
- l) dichiarazione in merito all'appartenenza della proposta progettuale ad un PISL (come definito al punto 1.6.1. del Complemento di Programmazione), che specifichi il nome e il soggetto che svolge il ruolo di capofila.

Tutta la documentazione elencata deve essere presentata in originale o copia conforme.

11. Procedura di verifica istruttoria, valutazione delle domande e criteri di selezione

La sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 7 sarà effettuata dalla Unità Organizzativa Riduzione emissioni in atmosfera e sostenibilità ambientale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, con il supporto dell'Autorità Ambientale e dei servizi regionali competenti.

La Regione si riserva il diritto di richiedere ai soggetti proponenti eventuali documenti, chiarimenti o integrazioni ritenuti necessari per la conclusione dell'istruttoria, assegnando un termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale la domanda sarà considerata irricevibile.

L'esame e la valutazione delle domande saranno effettuati da una Commissione tecnica interdirezionale, eventualmente integrata da esperti esterni all'Amministrazione regionale, appositamente costituita con decreto del Direttore Generale alla Qualità dell'Ambiente. L'Autorità Ambientale contribuirà alla valutazione degli aspetti ambientali e di quelli concernenti l'eventuale appartenenza ad un PISL.

La valutazione e la graduatoria dei progetti proposti, fatti salvi la congruità degli aspetti formali e le condizioni di ammissibilità, sarà operata mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:

Linea di intervento 1 *“Realizzazione di osservatori floristici o faunistici in spazio aperto, funzionali allo sviluppo e all'integrazione con attività didattiche, culturali, turistiche”.*

- ?? Integrazione con attività didattiche convenzionate e programmate nell'ambito dell'offerta formativa scolastica: fino a 4 punti.
- ?? Localizzazione dell'intervento in ambito naturalisticamente non vulnerabile e ad integrazione di percorsi sentieristici già esistenti: fino a 3 punti.

- ?? Recupero di manufatti di supporto alle attività di fruizione e/o didattiche implementate: fino a 2 punti.
- ?? Promozione di interventi gestionali dell'area protetta: fino a un punto.
- ?? Presentazione di un progetto esecutivo: 2 punti.

Linea di intervento 2 *“Miglioramento della qualità ambientale in alta quota”*.

- ?? Tipologie di intervento:
 - trasferimento e smaltimento a valle di rifiuti abbandonati: fino a 4 punti;
 - trattamento delle acque reflue e/o riduzione dei rifiuti organici dei rifugi alpini di cui al titolo III della legge regionale 11 settembre 1989, n. 45, con tecnologie compatibili: fino a 2 punti;
 - promozione di iniziative di raccolta differenziata o di riduzione dei rifiuti prodotti nei rifugi alpini di cui al precedente punto: fino a 2 punti.
- ?? Partecipazione di associazioni di volontariato: fino a 3 punti.
- ?? Tutela dell'immagine dell'area protetta mediante iniziative promozionali e di comunicazione: fino a un punto.

Linea di intervento 3 *“Recupero della funzionalità ecologica e ambientale di siti degradati da attività antropiche”*.

- ?? Finalità dell'intervento:
 - fruibilità pubblica dei siti riqualificati: fino a 4 punti;
 - connessione ecologica tra ambiti la cui continuità risulta interrotta dalla presenza del sito degradato: fino a 3 punti;
- ?? Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con d.g.r. n. VI/29567 dell'1 luglio 1997 (*Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*) e con d.g.r. n. VI/48740 del 29 febbraio 2000 (*Approvazione direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”*): fino a 3 punti.
- ?? Presentazione di un progetto esecutivo: 2 punti.

Linea di intervento 4 *“Qualificazione e diffusione di elementi a valenza scenica di carattere naturalistico, funzionali alla connessione ecologica, alla salvaguardia e ricomposizione paesaggistica, al recupero di funzioni idrogeologiche”*.

- ?? Finalità dell'intervento:
 - connessione ecologica: fino a 0,5 punti;
 - ricomposizione paesaggistica: fino a 0,5 punti;
- ?? Tutela e recupero di ecotoni, architetture vegetali, manufatti di regimazione delle acque: fino a un punto.
- ?? Localizzazione dell'intervento in ambiti caratterizzati da specifiche prescrizioni a valenza pianificatoria e/o gestionale: fino a 3 punti.

- ?? Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con d.g.r. n. VI/29567 dell'1 luglio 1997 (*Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*) e con d.g.r. n. VI/48740 del 29 febbraio 2000 (*Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"*): fino a 3 punti.
- ?? Presentazione di un progetto esecutivo: 3 punti.

Linea di intervento 5 “*Conservazione degli ecosistemi per la tutela dei livelli di biodiversità*”.

- ?? Riqualificazione di ambiti territoriali funzionali alla conservazione di specie o habitat di cui agli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE del o dell'allegato I della direttiva 79/409/CEE: fino a 4 punti.
- ?? Localizzazione dell'intervento in ambiti caratterizzati da specifiche prescrizioni previste da strumenti pianificatori e/o gestionali: fino a 2 punti.
- ?? Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in accordo con le direttive in materia approvate con d.g.r. n. VI/29567 dell'1 luglio 1997 (*Impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*) e con d.g.r. n. VI/48740 del 29 febbraio 2000 (*Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"*): fino a 3 punti.
- ?? presentazione di un progetto esecutivo: 3 punti.

Linea di intervento 6 “*Riqualificazione di tracciati sentieristici pre-esistenti, anche integrata al recupero di manufatti funzionali alla fruizione ambientale, culturale e alle attività escursionistiche*”.

- ?? Sviluppo del tracciato sentieristico tra aree protette nazionali e/o regionali anche a diversa tipologia o classificazione: fino a 3 punti.
- ?? Partecipazione dell'associazionismo volontario alla realizzazione e gestione dell'intervento: fino a 3 punti.
- ?? Accessibilità e supporto alla fruizione tematica: fino a 2 punti.
- ?? Recupero della memoria storico-culturale: fino a 2 punti.
- ?? Presentazione di un progetto esecutivo: un punto.

Linea di intervento 7 “*Recupero del patrimonio edilizio storico-culturale nel rispetto dei caratteri identitari e paesaggistici esistenti*”, in coerenza alla deliberazione di Giunta regionale n. VII/11045 dell'8 novembre 2002 per gli interventi in ambito non vincolato (*Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749*) e alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 per i progetti in ambito vincolato (*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*).

- ?? Utilizzo del recuperato nell'ambito di attività convenzionate con istituzioni scolastiche e/o socio-educative, anche per l'attivazione o il supporto a programmi riabilitativi: fino a 4 punti.
- ?? Copertura dei fabbisogni termici e/o elettrici mediante tecnologie di conversione energetica da fonti rinnovabili: fino a 4 punti.

- ?? Implementazione di attività di servizio a supporto della fruizione culturale e turistica: fino a un punto.
- ?? Presentazione di un progetto esecutivo: un punto.

Linea di intervento 8 “*Supporto alla realizzazione di infrastrutture e alla implementazione di servizi per la mobilità sostenibile*”.

- ?? Attivazione di servizi di trasporto collettivo esercitati anche con modalità innovative (es. servizi di trasporto a chiamata) per la fruizione di aree a parco naturale, a riserva naturale, a monumento naturale o di siti Natura 2000: fino a 5 punti.
- ?? Realizzazione di interscambi modali mediante parcheggi scambiatori con servizi trasportistici o parcheggi integrati con piste ciclopedonali pre-esistenti: fino a 3 punti.
- ?? Allestimento di aree di sosta attrezzate per la mobilità leggera e dotate di depositi per biciclette, fermate per mezzi elettrici e relativi punti di ricarica: fino a 3 punti.
- ?? Predisposizione e messa in servizio di sistemi informativi per la programmazione e prenotazione del trasporto passeggeri mediante navette e/o servizi a chiamata: fino a 3 punti.

Alle proposte progettuali candidate saranno attribuiti ulteriori punteggi sulla base dei seguenti criteri generali:

1. Classificazione dell’Ente proponente:
 - Ente gestore di area protetta: 3 punti.
 - Province, Comunità Montane, Enti locali nelle forme associative previste dal Titolo II, Capo V del D.lgs.18.8.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali*): 2 punti.
 - Comuni: un punto.
2. Agli interventi inclusi in un *Programma Integrato di Sviluppo Locale* (PISL) approvato con decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Doc.U.P. Ob. 2 sono assegnati 4 punti se tale decreto attribuisce premialità alla proposta progettuale.
3. Per interventi finalizzati al superamento del divario nelle condizioni di vita degli uomini e delle donne ed alla affermazione del principio delle pari opportunità possono essere attribuiti fino a 2 punti.

A conclusione delle attività della Commissione tecnica interdirezionale il Responsabile di Misura, con proprio decreto, procederà alla approvazione della graduatoria di merito e definitiva delle proposte progettuali ritenute ammissibili, assegnando ad ogni intervento il punteggio complessivo conseguito sulla base dei criteri di selezione sopra riportati e redigendo il relativo piano di assegnazione degli aiuti finanziari ammissibili, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le domande saranno ammesse all’aiuto finanziario secondo due distinte graduatorie di merito, relative agli interventi nelle aree Obiettivo 2 e agli interventi nelle aree a Sostegno transitorio.

I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, rimarranno in graduatoria e potranno beneficiare delle risorse che si potranno rendere disponibili da economie di spesa, rinunce, revoche o eventualmente dal bilancio regionale.

Oltre a precisare impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario, il decreto stabilirà un termine per la consegna e inizio lavori, che non potrà essere superiore a 150 giorni.

Ad avvenuta consegna e inizio dei lavori, il soggetto beneficiario trasmette al Responsabile di Misura copia del bando di gara e/o lettera d'invito, copia del contratto d'appalto, verbali di consegna e inizio lavori, il nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara.

La quota imprevisti non potrà comunque superare il limite massimo del 5% (cinque per cento) più I.V.A.

Sulla base di tale comunicazione il Responsabile di Misura, con proprio decreto, dispone la conferma o rideterminazione dell'aiuto finanziario ammissibile sulla base delle risultanze dell'appalto (considerando i ribassi d'asta) e autorizza il gestore del Fondo per le Infrastrutture, Finlombarda S.p.A., alla stipula del contratto relativo all'aiuto finanziario.

12. Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario

L'aiuto finanziario si compone di un finanziamento a tasso zero pari al 50% (cinquanta per cento) e di un contributo a fondo perduto per il restante 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo approvato con il decreto di assegnazione del Responsabile di Misura.

Ciascun aiuto finanziario è erogato in tre quote, ognuna delle quali costituita al 50% dal contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, dal finanziamento a tasso zero.

L'entità dell'aiuto finanziario a favore del soggetto beneficiario è pari al 100% delle spese ammissibili, così come eventualmente rideterminate, in via definitiva, al completamento delle procedure di gara; è in ogni caso fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Il rimborso del finanziamento a tasso zero avviene mediante pagamento di rate semestrali costanti posticipate, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

La durata del periodo di ammortamento è pari ad anni venti a far data dalla decorrenza della prima erogazione. In aggiunta al periodo di ammortamento viene computato un periodo di pre-ammortamento della durata di un anno, oltre la frazione di semestre necessaria a raggiungere la scadenza del primo semestre solare (30 giugno o 31 dicembre) successiva alla data di prima erogazione.

Gli aiuti finanziari di cui al presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali o regionali concesse per i medesimi interventi.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili.

13. Contratto relativo all'aiuto finanziario

Finlombarda S.p.A. stipulerà con i singoli soggetti beneficiari, previa specifica disposizione del Responsabile di Misura ai sensi del successivo punto 14, appositi contratti relativi all'aiuto finanziario redatti sulla base dello schema di contratto approvato con decreto del Direttore Generale Industria, Piccola Media Impresa, Cooperazione e Turismo n. 10910 dell'11 giugno 2002, pubblicato sul B.U.R.L. del 21 giugno 2002 - 4° Suppl. Str. al n. 25.

14. Modalità di erogazione

Le erogazioni, effettuate da Finlombarda S.p.A., avverranno in tre quote secondo le seguenti modalità.

La prima quota sarà erogata:

- dopo la consegna e inizio dei lavori, previa trasmissione entro i successivi 30 giorni, da parte del soggetto beneficiario al Responsabile di Misura, di copia conforme o in originale del bando di gara e/o lettera d'invito, del contratto d'appalto, dei verbali di consegna e inizio dei lavori e del nuovo quadro economico come aggiornato a seguito della aggiudicazione dell'appalto. Sulla base di tale documentazione, con decreto del Responsabile di Misura, sarà disposta la conferma o rideterminazione dell'aiuto finanziario sulla base delle risultanze dell'appalto, qualora l'aggiudicatario abbia formulato un'offerta in ribasso. Contestualmente sarà comunicata a Finlombarda S.p.A. l'intervenuta rideterminazione dell'ammontare delle spese ammissibili, autorizzando la stessa, previa stipulazione del contratto relativo all'aiuto finanziario, alla erogazione della prima quota pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivamente autorizzato.

La seconda quota sarà erogata:

- successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e all'avvenuta liquidazione di almeno il 40% dell'aiuto finanziario concesso, su richiesta del soggetto beneficiario corredata da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento. Su disposizione del Responsabile di Misura, Finlombarda S.p.A. erogherà la seconda quota pari al 40% (quaranta per cento).

L'erogazione del saldo, compreso nel limite massimo dell'aiuto finanziario concesso, avverrà previo decreto del Responsabile di Misura, su richiesta del soggetto beneficiario corredata dalla documentazione attestante la fine dei lavori, dal certificato di collaudo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione) e dalla rendicontazione finale delle spese sostenute secondo quanto indicato al successivo punto 15, completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

15. Rendicontazione delle spese sostenute

I soggetti beneficiari inviano al Responsabile di Misura gli stati di avanzamento della spesa e l'idonea documentazione attestante gli avvenuti pagamenti, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione.

Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanziate dal soggetto beneficiario.

16. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Per garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

17. Rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato

L'utilizzo, da parte di soggetti diversi dal beneficiario, delle opere ammesse ad aiuto finanziario ai sensi della presente Misura, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di Aiuti di Stato e sulla base di procedure di offerta aperta ed incondizionata, sufficientemente pubblicizzata e aggiudicata al miglior offerente.

18. Varianti

Della avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso all'aiuto finanziario, disposte ai sensi dell'art. 25 della legge n. 109/1994, deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al Responsabile di Misura.

A pena di revoca, la comunicazione dovrà attestare che le varianti:

- a) non prevedono interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
- b) non determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento dell'importo massimo assegnato con il decreto di approvazione della graduatoria.

19. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono obbligati a:

- a) assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino entro i termini stabiliti;
- b) assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dai relativi decreti di concessione;
- c) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione;
- d) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo;
- e) mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili per cinque anni a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- f) non cedere la proprietà dell'infrastruttura per almeno cinque anni a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- g) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;

- h) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità definite dalla Regione.

20. Revoca

L'aiuto finanziario assegnato potrà essere revocato con decreto del Responsabile di Misura qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso ad aiuto finanziario, ovvero qualora si verificano, nei cinque anni successivi al collaudo delle opere, modifiche dei requisiti stabiliti dallo schema di contratto relativo all'aiuto finanziario di cui al punto 13.

L'aiuto finanziario potrà inoltre essere revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali l'aiuto finanziario è stato concesso ed erogato.

Costituisce altresì motivo di revoca la mancata realizzazione e rendicontazione di almeno l'80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile a cui è stato rapportato l'aiuto finanziario. Qualora siano già state erogate una o più quote, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre ad interessi ed eventuali penali come previsto dal contratto relativo all'aiuto finanziario.

21. Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario o alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Misura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora siano già state erogate una o più quote, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre ad interessi ed eventuali penali come previsti dal contratto relativo all'aiuto finanziario.

22. Controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

23. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è il Responsabile di Misura.

24. Pubblicizzazione dell'aiuto finanziario

Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia.

In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1159/2000 della Commissione, i soggetti attuatori degli interventi devono obbligatoriamente:

- a) installare cartelloni fissi nei luoghi in cui sono realizzati gli interventi, le cui dimensioni devono essere rapportate all'importanza dell'intervento stesso, all'interno dei quali lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

occupare almeno il 25% della superficie totale del cartellone;

recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale può essere menzionato.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dalla fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative ed esplicative permanenti.

Negli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico, vengono apposte targhe esplicative permanenti che, oltre all'emblema europeo, devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- b) mettere in evidenza, sulla copertina delle pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi etc.) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, l'indicazione della partecipazione dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nonché l'emblema europeo nel caso vi figurino quello nazionale e regionale.

I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito *web*, banca dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. Nei siti *web* è altresì opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quanto meno sulla pagina iniziale (*home page*);
- creare un *hyperlink* verso gli altri siti *web* della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali;
- c) caratterizzare la partecipazione comunitaria nel corso di iniziative informative connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (conferenze, seminari, fiere,

esposizioni, concorsi, etc.) mediante la presenza della bandiera europea nelle sale di riunione e dell'emblema sulla documentazione.

25. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it>.

Qualsiasi informazione concernente il Bando potrà essere richiesta al Responsabile di Misura (tel. 02.6765.8307 - fax 02.6765.4857) o presso gli Spazi Regione della Giunta regionale.

26. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia e nel Complemento di Programmazione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito della emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.